

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1705

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MELELEO

(V. Stampato Camera n. 1258)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati il 1° dicembre 1993*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 dicembre 1993*

**Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare
della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati. Restano ferme tutte le altre norme previste dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, relative alla nomina delle predette categorie di personale.

Art. 2.

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, nominati tali, rispettivamente, con decreto del Presidente della Repubblica e con deliberazione dei competenti organi della Croce rossa italiana, ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, sono esonerati, a domanda, da tale obbligo, purchè abbiano svolto precedentemente un periodo di servizio, anche a più riprese, nell'ambito del Corpo militare della Croce rossa italiana, di durata complessivamente non inferiore a quella prevista per il servizio di leva.

2. L'esercizio, da parte degli interessati, della facoltà di avvalersi dell'esonero a norma del comma 1, deve essere annotato sulla documentazione matricolare dei singoli, custodita dai competenti distretti militari e dalle Capitanerie di porto.